



Decreto n. 1378

Prot. 142038

Anno 2015

Il Rettore

Vista la proposta di revisione del Regolamento per la ripartizione incentivo ex D.Lgs. 163/2006, predisposta dal Gruppo di lavoro individuato con Decreto del Direttore Generale n. 71985 del 22.09.2014 e prot. n. 76694 del 6.10.2014, con il compito di predisporre gli atti ai fini della revisione del regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92 del Codice dei contratti pubblici a seguito delle summenzionate novità introdotte dal D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni ed integrazioni con legge 11.08.2014, n. 114;

Avuto riguardo che tale bozza di Regolamento revisionato è stato oggetto di esame e discussione in sede di contrattazione decentrata, nelle riunioni di trattativa sindacale del 27/4/2015 e del 15/5/2015, a seguito del quale sono state concordate alcune modifiche al testo normativo proposto;

Visto il parere favorevole della Commissione Affari Generali e Normativi in data 28/5/2015, fatte salve alcune indicazioni agli Organi, integralmente recepite;

Visto il parere favorevole del Comitato Tecnico Amministrativo in data 3/6/2015, fatte salve alcune osservazioni agli Organi, integralmente recepite;

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 10 giugno 2015;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2015;

Visto il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche e/o integrazioni;

Visto il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito con la Legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il vigente Statuto;

emana il nuovo Regolamento per la ripartizione incentivo ex D.Lgs. 163/2006, nel testo di seguito riportato:

Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri di determinazione, di calcolo, di ripartizione e di liquidazione dell'incentivo di cui all'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni – di seguito denominato Codice – tra il personale dipendente incaricato, secondo le modalità previste dall'articolo 4, per ogni singolo appalto pubblico di lavori indetto dall'Università degli Studi di Firenze, dello svolgimento delle attività di responsabile del procedimento, di redazione del progetto, di redazione del piano della sicurezza, di direzione dei lavori, di collaudo, nonché tra i collaboratori del suddetto personale.

2. Ai fini della determinazione delle somme da destinarsi all'incentivo di cui al comma 1, l'Ateneo destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 93, c. 7, del Codice, risorse

finanziarie in misura pari al 2 per cento degli importi posti a base di gara, comprensivo degli oneri di sicurezza e al netto dell'I.V.A., di un'opera o di un lavoro oggetto di specifica progettazione e inserito nell'elenco annuale dei lavori di cui agli articoli 128 del Codice e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni – di seguito denominato Regolamento. Il relativo importo è iscritto nell'ambito delle somme a disposizione della stazione appaltante del quadro economico di ciascuna opera o lavoro. La quota parte della predetta somma corrispondente alle attività che sono affidate a professionisti esterni costituisce economia.

3. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito tra il personale dipendente di cui al comma 1, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa e adottati nel presente regolamento.

4. Il restante 20 per cento è destinato all'acquisto, da parte dell'Ateneo, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammmodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ateneo e dei servizi agli utenti. A tale scopo, sulla base degli importi ogni anno effettivamente confluiti nel fondo di cui al comma 2, il Direttore generale, secondo le priorità annualmente definite dal Consiglio di Amministrazione, dispone la ripartizione delle risorse disponibili per le finalità di cui al primo periodo.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a. "Area Aggregata dei Servizi Tecnici": gli uffici dell'Amministrazione Centrale ai quali per legge, statuto, regolamento o atto amministrativo sono affidati compiti di pianificazione, programmazione, progettazione e gestione dell'esecuzione di opere o lavori inerenti all'edilizia universitaria, nonché ulteriori compiti strumentali connessi, e di gestione dei relativi procedimenti.

b. "Attività inerenti la fase progettuale ed esecutiva dei lavori": le funzioni e i compiti di responsabile del procedimento, di redattore della progettazione, di redattore del piano della sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudatore ai sensi del Codice e del Regolamento conferiti al personale dipendente con le modalità di cui all'articolo 4.

c. "Collaboratori": i dipendenti ai quali anche congiuntamente sono affidati, con le modalità di cui all'articolo 4, compiti esecutivi di natura tecnica, amministrativa o contabile di supporto al personale incaricato delle attività di cui alla lettera b).

d. "Appalti pubblici di lavori": gli appalti pubblici aventi a oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I del Codice, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV del Codice, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'Università degli Studi di Firenze sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara.

e. "Lavori": le attività di costruzione, ristrutturazione, restauro di opere.

f. "Opera": il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

g. "Progettazione": l'attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del Codice, ad eccezione della lettera e). Per l'individuazione dei livelli di progettazione, si fa e rinvio a quanto previsto all'art. 93 del Codice oltre che a quanto previsto nel Regolamento dall'articolo 14 all'articolo 43.

h. "Collaudo": l'attività di collaudo tecnico-amministrativo regolato dalle disposizioni di cui alla Parte II, titolo X, capo I e II, e dall'articolo 251 del Regolamento.

Articolo 3 – Tipologia di interventi e prestazioni incentivate

1. L'incentivo di cui all'articolo 1 è previsto per le seguenti tipologie di intervento:

a) *nuove costruzioni;*

b) *ristrutturazioni e restauri.*

2. *Le tipologie di intervento di cui al comma 1, lettere a) e b), sono intese secondo le definizioni di cui al Codice.*

3. Sono escluse dall'incentivo di cui all'art. 1 del presente regolamento le attività manutentive, da intendersi

come tali gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a prescindere dalla presenza o meno di una preventiva attività di progettazione. Sono altresì escluse dall'incentivo le attività inerenti i rilievi, sondaggi, studi ed indagini di natura specialistica, calcoli strutturali, di impiantistica, di natura non corrente, a carico dell'Amministrazione.

4. La distribuzione dell'incentivo tra le tipologie di intervento di cui al comma 1 è stabilita nella misura percentuale indicata nell'allegato "A" al presente regolamento.

5. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) sono specificate nell'allegato "B" al presente regolamento. Ad ognuna di esse corrisponde, fatto 100 il totale, la percentuale riportata a fianco.

6. L'aliquota dell'incentivo spettante quota parte al personale a cui sono stati conferiti gli incarichi relativi alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) è stabilita nell'allegato "C" al presente regolamento.

Articolo 4 – Conferimento degli incarichi

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 90, comma 6, del *Codice*, gli incarichi, relativi alle attività inerenti la fase progettuale ed esecutiva dei lavori, di collaborazione di natura tecnica, amministrativa o contabile di supporto alle medesime attività e di progettazione sono nominativamente conferiti per iscritto con provvedimento del Direttore generale, su proposta del Dirigente dell'Area dei Servizi Tecnici, contenente la specificazione del contenuto delle prestazioni richieste. Nel conferimento degli incarichi si tiene conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse e, ove possibile, del criterio della rotazione dei dipendenti. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalla vigente normativa e la necessaria competenza in relazione alla complessità del progetto da redigere e delle procedure amministrative e contabili da svolgere.

2. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento di cui al comma 1 devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'operatore contraente individuato per l'esecuzione dei lavori. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'art. 141 del *Codice* e dalle relative norme del *Regolamento*.

3. L'attività di progettazione è svolta durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati progettuali rientrano nelle spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

4. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico. Gli elaborati devono essere firmati da dipendenti dell'Amministrazione abilitati all'esercizio della professione, così come stabilito dall'art. 90 del *Regolamento*, che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, ciascuno per le proprie competenze e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto.

5. Ai sensi dell'art. 253 del *Codice* il dipendente non abilitato può apporre la firma ad un elaborato purché siano rispettati i seguenti requisiti:

a) il progetto non esuli dalle competenze previste dalle disposizioni vigenti per l'ordinamento professionale di appartenenza;

b) il dipendente fosse già in servizio presso un'amministrazione pubblica aggiudicatrice alla data del 19 dicembre 1998;

c) il dipendente sia inquadrato in un profilo tecnico ed abbia svolto o collaborato ad attività di progettazione.

6. I progetti elaborati nell'espletamento degli incarichi di cui al presente articolo restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione, la quale può farvi apportare tutte le modifiche e le integrazioni ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

7. Il provvedimento di cui al comma 1 contiene l'elenco nominativo del personale incaricato della progettazione e della direzione dei lavori e di quello che collabora alle attività predette, con indicazione dei compiti e dei tempi di esecuzione assegnati. Con successivo provvedimento è individuato, a seconda della complessità dell'opera, il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incarico della certificazione della regolare esecuzione dei lavori.

8. Il Direttore generale, su proposta del Dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, con provvedimento motivato, può modificare gli incarichi conferiti anche nel corso del suo espletamento. Con le stesse modalità può essere disposta la revoca dell'incarico.

9. Con il provvedimento che dispone la modifica o la revoca dell'incarico ai sensi del comma precedente è stabilita l'attribuzione della quota parte dell'incentivo in correlazione al lavoro eseguito, salvo che la modifica o la revoca dell'incarico siano disposte per fatto imputabile al dipendente incaricato, sulla base della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 6, comma 7, del presente Regolamento.

10. Lo svolgimento degli incarichi non deve pregiudicare il regolare svolgimento dei compiti d'istituto. *Durante il periodo di esecuzione dei progetti, i dipendenti partecipanti ai gruppi di progettazione* possono essere autorizzati allo svolgimento di lavoro straordinario solo previa autorizzazione del dirigente responsabile dell'Area e per attività non inerenti alla progettazione.

Articolo 5 – Tutela assicurativa per gli incaricati della progettazione

1. Ai sensi degli articoli 90 del *Codice* e 270 del *Regolamento*, l'Amministrazione universitaria si fa carico degli oneri derivanti dalla stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa appositamente previsti.

Articolo 6 – Modalità di calcolo dell'incentivo

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, l'incentivo è calcolato:

- a) sull'importo dei lavori a base d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto di I.V.A., del progetto preliminare, definitivo o esecutivo, approvato e appaltato, per le attività sub a1, b1, b2, b3, c1, c2, indicate nell'allegato "B". Detto importo non è soggetto a rettifiche nel caso in cui in sede di procedura di scelta del contraente si verificano ribassi rispetto all'importo a base d'asta. Le somme necessarie per la liquidazione dell'incentivo sono computate all'interno del quadro economico dell'opera;
- b) sull'importo risultante dallo stato finale dei lavori al lordo del ribasso d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza, per le attività sub a1, c3, d1, d2, e1, indicate nell'allegato "B";
- c) sull'importo dei lavori al lordo del ribasso d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto di I.V.A., per il maggiore importo delle perizie suppletive approvate, per le attività sub a1, b1, b2, b3, c1, c2, indicate nell'allegato "B".

2. La maturazione delle quote di incentivo avviene al momento dell'approvazione degli atti conclusivi delle fasi descritte nell'allegato "D". Per la fase 4 (esecuzione lavori), nel caso di opere o lavori per i quali il tempo di esecuzione è superiore all'anno, la maturazione dell'incentivo si realizza in proporzione all'effettivo avanzamento dei lavori come certificato dai relativi stati di avanzamento.

3. Qualora gli atti di pianificazione sono sottoposti all'approvazione anche di altri Enti, il compenso di cui all'articolo 1, comma 3, è liquidato nella misura del settanta per cento al momento della relativa approvazione da parte dell'Amministrazione universitaria, mentre il restante trenta per cento è liquidato successivamente dell'approvazione definitiva da parte degli Enti preposti.

4. In caso di mancato rispetto dei tempi assegnati per ciascuna fase di progettazione, il compenso previsto per gli incaricati della relativa fase è ridotto nella misura dello 0,1 per cento (fatto cento l'incentivo della fase di progettazione) per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo giorno. Per ritardi maggiori, il Direttore generale, sentito il responsabile del procedimento, procede alla revoca dell'incarico, disponendo nei casi di particolare gravità del ritardo, non imputabile a causa fortuita o di forza maggiore, che ai progettisti interessati non sia attribuito alcun incentivo. In ogni caso ai progettisti e al responsabile del procedimento non è corrisposto alcun incentivo, e ove già corrisposto si procede al relativo recupero, nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice.

5. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati nell'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice.

6. In caso di incremento dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'art. 16 del regolamento di cui al *Regolamento*, depurato del ribasso d'asta offerto, il compenso previsto per gli incaricati delle fasi alle quali l'incremento è causalmente imputabile è ridotto nella misura dello 0,5 per cento per ogni 5 per cento di incremento dei costi previsti fino ad un incremento pari al 30 per cento. Per incrementi maggiori, il Direttore generale, sentito il responsabile del procedimento, procede alla revoca dell'incarico disponendo che ai responsabili non sia attribuito alcun incentivo e, ove quest'ultimo sia stato già corrisposto, procede al relativo recupero. Qualora sia accertata con sentenza passata in giudicato la responsabilità erariale del

dipendente per l'incremento dei costi, l'incentivo eventualmente percepito deve essere restituito all'Amministrazione universitaria.

7. Qualora ricorra alcuno dei casi contemplati nei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, la liquidazione dell'incentivo, così come l'eventuale applicazione di riduzioni dello stesso o il recupero delle somme eventualmente già erogate e la revoca dell'incarico, sono disposti su motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che decide sulla base dell'istruttoria svolta sugli atti di cui all'art. 161 del *Regolamento*.

Art. 7 – Liquidazione dell'incentivo

1. Il Dirigente competente dispone annualmente, a seguito di valutazione positiva ed in relazione all'attività effettivamente svolta riscontrabile dagli atti d'ufficio, la liquidazione dell'incentivo, su proposta motivata del responsabile del procedimento, nella quale sono indicati il personale incaricato, la tipologia e la misura dell'attività svolta, le modalità di calcolo dell'incentivo e di distribuzione tra gli aventi diritto delle somme corrispondenti.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo; l'eventuale eccedenza costituisce economia.

3. L'incentivo non spetta al personale con qualifica dirigenziale.

4. Le quote parti di incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale dipendente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Ateneo, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1, costituiscono economie.

5. Gli importi liquidati a titoli di incentivi ai sensi del presente regolamento sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

6. Gli oneri relativi all'iscrizione del dipendente all'albo professionale non sono rimborsabili dall'Ateneo.

Articolo 8 – Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità nell'applicazione del presente regolamento, entro il 15 marzo di ciascun anno, il dirigente competente di cui all'art. 4, comma 1, del presente regolamento, invia alla direzione generale una relazione - pubblicata sul sito *web* - nella quale sono indicati:

- a) i progetti affidati nell'anno precedente con il relativo importo posto a base di gara;
- b) l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
- c) gli eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, con indicazione delle relative cause e delle eventuali responsabilità del personale interno incaricato.

Articolo 9 – Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Fermi gli effetti abrogativi di cui all'art. 13 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni ed integrazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, con l'entrata in vigore del presente regolamento è in ogni caso definitivamente abrogato il Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, emanato con Decreto rettorale, 14 maggio 2012, n. 417 – prot. n. 33110.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale nonché sulla pagina web ufficiale dell'Ateneo.

Firenze, lì 27 ottobre 2015

**F.to Il Rettore
(prof. Alberto Tesi)**

Allegato A**Individuazione delle percentuali da applicare per tipologia e importi degli interventi per la costituzione dell'incentivo (art. 3 comma 1)**

Le percentuali applicabili ai singoli importi scaturiscono dall'applicazione della seguente formula:

$$\% = 1 * (1 + e^{-0,00000011088N})$$
, dove N=importo dell'intervento

La percentuale così calcolata si applica nei casi di:

- a) nuove costruzioni
- b) ristrutturazioni e restauri

Allegato B**Individuazione delle prestazioni e subprestazioni e delle loro percentuali (art. 3 comma 2)**

a)	Attività di responsabile unico del procedimento:	
a1)	Responsabile unico del procedimento	15,50%
b)	Progettazione:	
b1)	Progetto preliminare	5,00%
b2)	Progetto definitivo	13,00%
b3)	Progetto esecutivo	14,00%
c)	Sicurezza cantiere:	
c1)	Prime indicazioni piano sicurezza	1,00%
c2)	Coordinamento sicurezza in progettazione	7,00%
c3)	Coordinamento sicurezza in esecuzione	12,00%
d)	Ufficio direzione Lavori:	
d1)	Ufficio direzione dei lavori	20,50%
d2)	Contabilità dei lavori	4,50%
e)	Collaudi:	
e1)	Collaudi	7,50%

Allegato C**Ripartizione dell'incentivo per gli interventi edilizi (art. 3 comma 3)**

Prestazione	Subprestazione	Quota spettante
a) Attività RUP	a1) Responsabile unico procedimento Responsabile lavori in progettazione e in esecuzione ai sensi 81/2008	Responsabile 60%
		Collaboratori tecnici 34%
		Collaboratori amministrativi 6%
b) Progettazione	b1) Progetto preliminare	Responsabile 30%
		Coordinatore tecnico 10%
		Collaboratori tecnici 54%
	b2) Progetto definitivo	Responsabile 30%
		Coordinatore tecnico 10%
		Collaboratori tecnici 54%
	b3) Progetto esecutivo	Responsabile 30%
		Coordinatore tecnico 10%
		Collaboratori tecnici 54%
		Collaboratori

		amministrativi 6%
c) Sicurezza cantieri	c1) Prime indicazioni piano di sicurezza	Responsabile 40%
		Collaboratori tecnici 54%
		Collaboratori amministrativi 6%
	c2) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	Responsabile 40%
		Collaboratori tecnici 54%
		Collaboratori amministrativi 6%
	c3) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	Responsabile 40%
		Collaboratori tecnici 54%
		Collaboratori amministrativi 6%
d) Ufficio Direzione Lavori	d1) Direzione lavori	Responsabile 40%
		Collaboratori tecnici 54%
		Collaboratori amministrativi 6%
	d2) Contabilità dei lavori	Responsabile 40%
		Collaboratori tecnici 54%
		Collaboratori amministrativi 6%
e) Collaudi	e1) Collaudi	Responsabile 40%
		Collaboratori tecnici 54%
		Collaboratori amministrativi 6%

Allegato D

Individuazione delle fasi di maturazione e di liquidazione dell'incentivo per interventi edilizi (art. 6 comma 2)

FASI DI MATURAZIONE E LIQUIDAZIONE	%
FASE 1 – progetto preliminare	
Progetto preliminare	5,00
Prime indicazioni piano di sicurezza	1,00
RUP, Responsabile lavori progettazione preliminare	1,20
Sommano	7,20
FASE 2 – progetto definitivo	
Progetto definitivo	13,00
RUP, Responsabile lavori progettazione definitiva	4,10
Sommano	17,10
FASE 3 – progetto esecutivo	
Progetto esecutivo	14,00
Coordinamento sicurezza in progettazione	7,00
RUP, Responsabile lavori progettazione esecutiva	4,20
Sommano	25,20
FASE 4 – esecuzione lavori	
Direzione lavori	20,50
Contabilità dei lavori	4,50
Coordinamento sicurezza in esecuzione	12,00
RUP, Responsabile lavori in esecuzione	5,00
Sommano	42,00

FASE 5 – collaudo lavori	
Collaudo lavori	7,50
RUP	1,00
Sommano	8,50
TOTALE	100,00